

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1731 del 25/03/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CELBO S.P.A. con sede legale in Comune di Roma (RM), Viale Mazzini n. 120. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione manufatti in vetroresina e materie plastiche sito nel Comune di Cesena, Via Turati n. 747
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1812 del 25/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno venticinque MARZO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CELBO S.P.A. con sede legale in Comune di Roma (RM), Viale Mazzini n. 120. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione manufatti in vetroresina e materie plastiche sito nel Comune di Cesena, Via Turati n. 747.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022, la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31/10/2023 e la DDG n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 Ottobre 1995, n. 447.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 19/10/2023, e successive integrazioni presentate

volontariamente in data 25/10/2023, acquisite ai Prot. Unione 36968-37810 e da Arpae ai PG/2023/180346-182437, da **CELBO S.P.A.** nella persona di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Roma (RM), Viale Mazzini n. 120, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione manufatti in vetroresina e materie plastiche sito nel Comune di Cesena, Via Turati n. 747, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. 152/06);
- impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Dato atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Unione 39077 del 06/11/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/188111, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Atteso che con nota Prot. Unione 42306 del 29/11/2023, acquisita al PG/2023/203368, è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e sono state richieste integrazioni;

Dato atto che in data 20/12/2023 ed in data 11/01/2024, la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita ai Prot. Unione 45263-1149 e da Arpae ai PG/2023/220501 e PG/2024/6324;

Considerato che, relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 150946 del 27/10/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/183011, il Comune di Cesena ha espresso il seguente nulla osta: *"Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 36/AUA/2023, con allegata una Relazione Acustica, datata settembre 2023 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica (...) in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta purché siano rispettate le condizione di base (sorgenti sonore fisse e mobili, orario di emissioni sonore diurno e notturno, ricettori, ecc.)."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 22/03/2024, ove viene anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **CELBO S.P.A.** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza, ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **CELBO S.P.A.** (C.F./P.IVA 03841590403) con sede legale in Comune di Roma (RM), Viale Mazzini n. 120, per lo **stabilimento di lavorazione manufatti in vetroresina e materie plastiche sito nel Comune di Cesena, Via Turati n. 747.**
2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: ***siano rispettate le condizione di base (sorgenti sonore fisse e mobili, orario di emissioni sonore diurno e notturno, ricettori, ecc.) di cui alla Relazione Acustica datata settembre 2023.***
3. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi

degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di rilascio.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, relativamente alle nuove emissioni derivanti dall'attività di stampaggio con presse oleodinamiche verticali a caldo (E1 ed E5) e dall'attività di sbavatura manuale o automatizzata (E2, E3, E4, E6).

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio con nota P.G.N. 39077 del 06/11/2023 acquisita al protocollo PG/2023/188111 ha indetto, ai dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Cesena;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena.

Con nota PG/2023/184572 del 30/10/2023, aggiornata in data 19/01/2024 PG/2023/11309, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forli-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2023/184573 del 30/10/2023 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Cesena di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 22/02/2024 prot. 48920, acquisita al prot. PG/2024/34994 del 22/02/2024, ha trasmesso al SUAP del Comune di Cesenatico il proprio parere favorevole in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportato:

"In riscontro alla domanda in oggetto acquisita con Prot. n. 280084 del 24.10.2023, esaminate le successive integrazioni acquisite con Prot. n. 342785 del 29.12.2023 e Prot. n. 8810 del 15.01.2024 prodotte dalla Ditta CELBO S.p.A. in merito allo stabilimento sito in via Turati n.747 a Cesena (FC), preso atto in particolare di quanto riportato al punto 4 del documento di risposta alla nostra richiesta integrazioni (RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NUOVA AUA per n°6 punti di emissione Prot. 2023/292155/A del 07/11/2023) relativamente alle emissioni contenenti stirene, si esprime per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica

parere favorevole

con i limiti e le prescrizioni decisi da Arpae - Servizio Territoriale e nel pieno rispetto del DLgs 81/08 e s.m.i. e con riserva, a seguito di eventuali future segnalazioni di problematiche igienico sanitarie da parte dei recettori residenziali presenti nelle vicinanze, di proposta di adozione da parte dell'Autorità Sanitaria Comunale, delle azioni e dei provvedimenti di specifica competenza atti a tutelare la salute pubblica".

Con nota PG/2024/48064 del 12/03/2024 il Servizio Territoriale di Forli-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione

istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

“...omissis...”

Considerazioni normative e proposta di prescrizioni

E1 - stampaggio presse 2-3-7-8-10-11-12-14-17

Vi vengono convogliate le emissioni di COV derivanti dal processo di stampaggio a caldo della materia prima (contenuto di stirene < 20%) provenienti dagli impianti di aspirazione relativi alle presse 2-3-7-8-17 all'interno del Reparto Stampaggio 1 e alle presse 10-11-12-14 all'interno del Reparto Stampaggio 2.

Non è presente un impianto di abbattimento.

L'attività può essere assimilata al punto 4.5.81 dei Criteri CRIAER - “Formatura (con pressione, sottovuoto per iniezione) nella lavorazione a stampo chiuso di prodotti a base di resina poliester rinforzata/vetroresina”, che prescrive che l'attività debba essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati e pone un limite pari a 50 mg/mc per i COV.

Anche la DGR 2236/09 e 1769/10 al punto 4.3 individuano per lo stampaggio per iniezione lo stesso limite di emissione per i composti organici volatili (50 mg/Nmc). Si propone quindi:

CARATTERISTICHE EMISSIONE E1	Stampaggio presse 2-3-7-8-10-11-12-14-17
Portata massima	40000 Nmc/h
Altezza	11.5 m
Sezione	0.88 m ²
Durata	24 ore/g
Impianto di abbattimento	//
Inquinanti	Concentrazione massima
Sostanze organiche volatili (COT)	50 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'emissione E1;
- eseguire monitoraggio annuale dell' emissione E1;
- utilizzo di materiali termoindurenti per stampaggio con contenuto in stirene < 35%.

E2 - sbavatura manuale cabina 1

Vi vengono convogliate le emissioni di polveri derivanti dalla sbavatura manuale mediante piccole frese, smerigliatrici, lapidelli ed altri utensili provenienti dall'impianto di aspirazione relativo alla Cabina di sbavatura manuale 1 situata all'interno del Reparto sbavatura/stampaggio 3.

E' presente un filtro a maniche avente le seguenti caratteristiche:

- Tipo di tessuto filtrante: agugliato di poliester antistatico;
- Grammatura: 0.5 kg/m²;
- Diametro della manica: 0.12 m;
- Altezza della manica: 2 m;
- Numero maniche: 240;
- Superficie totale filtrante: 180 m²;
- velocità di filtrazione: 0.035 m/s;
- Pulizia: lavaggio con aria compressa in controcorrente;

L'attività è compresa al punto 4.5.88 del CRIAER “Taglio, rifilatura, foratura, fresatura, carteggiatura, ecc.. nella lavorazione di prodotti a base di resine poliester rinforzate” che prevede l'installazione di un filtro a maniche conforme all'Allegato 3 dei Criteri CRIAER ed un limite per le polveri totali pari a 20 mg/mc.

L'attività può essere inoltre ricompresa al punto 4.3 della DGR 2236/2009 e smi - "produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg", che prevede un idoneo impianto di abbattimento ed un limite per le polveri totali pari a 10 mg/mc per gli effluenti provenienti dalle operazioni di carteggiatura, sbavatura, raspatura, taglio e rifilatura.

Si ritiene quindi di applicare il limite più restrittivo della DGR 2236/2009 e smi e si accoglie la richiesta di sostituire l'autocontrollo annuale all'emissione con il controllo mensile dell'impianto di abbattimento dotato di pressostato differenziale con relativa annotazione su registro, così come previsto al punto 8.1 della DGR 960/99.

Pertanto si propone di:

CARATTERISTICHE EMISSIONE E2	Sbavatura manuale cabina 1
Portata massima	23000 Nmc/h
Altezza	11.5 m
Sezione	0.283 m
Durata	24 h/g
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri Totali	10 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'emissione E2;
- annotare su apposito registro le ispezioni mensili all'impianto di abbattimento.

E3 - sbavatura manuale cabina 2 e ROBOT 2

Vi vengono convogliate le emissioni di polveri derivanti dalla sbavatura manuale mediante piccole frese, smerigliatrici, lapidelli ed altri utensili più le polveri derivanti dalla sbavatura automatizzata mediante Robot provenienti dall'impianto di aspirazione relativo alla Cabina di sbavatura manuale 2 ed al Robot 2, entrambi situati all'interno del Reparto sbavatura/stampaggio 3.

E' presente un filtro a maniche avente le seguenti caratteristiche:

- Tipo di tessuto filtrante: agugliato di poliestere antistatico;
- Grammatatura: 0.5 kg/m²;
- Diametro della manica: 0.12 m;
- Altezza della manica: 2 m;
- Numero maniche: 200;
- Superficie totale filtrante: 150 m²;
- velocità di filtrazione: 0.048 m/s;
- Pulizia: lavaggio con aria compressa in controcorrente;

Analogamente al punto E2 l'attività è compresa al punto 4.5.88 del CRIAER "Taglio, rifilatura, foratura, fresatura, carteggiatura, ecc.. nella lavorazione di prodotti a base di resine poliestere rinforzate" che prevede l'installazione di un filtro a maniche conforme all'Allegato 3 dei Criteri CRIAER ed un limite per le polveri totali pari a 20 mg/mc.

L'attività può essere inoltre ricompresa al punto 4.3 della DGR 2236/2009 e smi - "produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg", che prevede un idoneo impianto di abbattimento ed un limite per le polveri totali pari a 10 mg/mc per gli effluenti provenienti dalle operazioni di carteggiatura, sbavatura, raspatura, taglio e rifilatura.

Si ritiene quindi di applicare il limite più restrittivo della DGR 2236/2009 e smi e si accoglie la richiesta di sostituire l'autocontrollo annuale all'emissione con il controllo mensile dell'impianto di abbattimento dotato di pressostato differenziale con relativa annotazione su registro, così come previsto al punto 8.1 della DGR 960/99.

Pertanto si propone di:

CARATTERISTICHE EMISSIONE E3	Sbavatura manuale cabina 2 + robot 2
Portata massima	23000 Nmc/h
Altezza	11.5 m
Sezione	0.385 m
Durata	24 h/g
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri Totali	10 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'emissione E3;
- annotare su apposito registro le ispezioni mensili all'impianto di abbattimento.

E4 - sbavatura ROBOT 1

Vi vengono convogliate le emissioni di polveri derivanti dalla sbavatura automatizzata mediante Robot provenienti dall'impianto di aspirazione relativo Robot 1 situato all'interno del Reparto sbavatura/stampaggio 3.

E' presente un filtro a maniche avente le seguenti caratteristiche:

- Tipo di tessuto filtrante: agugiato di poliestere antistatico;
- Grammatura: 0.55 kg/m²;
- Diametro della manica: 0.12 m;
- Altezza della manica: 2 m;
- Numero maniche: 200;
- Superficie totale filtrante: 150 m²;
- velocità di filtrazione: 0.044 m/s;
- Pulizia: lavaggio con aria compressa in controcorrente;

Analogamente al punto E2 l'attività è compresa al punto 4.5.88 del CRIAER "Taglio, rifilatura, foratura, fresatura, carteggiatura, ecc.. nella lavorazione di prodotti a base di resine poliestere rinforzate" che prevede l'installazione di un filtro a maniche conforme all'Allegato 3 dei Criteri CRIAER ed un limite per le polveri totali pari a 20 mg/mc.

L'attività può essere inoltre ricompresa al punto 4.3 della DGR 2236/2009 e smi - "produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg", che prevede un idoneo impianto di abbattimento ed un limite per le polveri totali pari a 10 mg/mc per gli effluenti provenienti dalle operazioni di carteggiatura, sbavatura, raspatura, taglio e rifilatura.

Si ritiene quindi di applicare il limite più restrittivo della DGR 2236/2009 e smi e si accoglie la richiesta di sostituire l'autocontrollo annuale all'emissione con il controllo mensile dell'impianto di abbattimento dotato di pressostato differenziale con relativa annotazione su registro, così come previsto al punto 8.1 della DGR 960/99.

Pertanto si propone di:

CARATTERISTICHE EMISSIONE E4	Sbavatura ROBOT 1
Portata massima	24000 Nmc/h
Altezza	11.5 m
Sezione	0.283 m

<i>Durata</i>	24 h/g
<i>Inquinanti</i>	Concentrazione massima
<i>Polveri Totali</i>	10 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'emissione E4;
- annotare su apposito registro le ispezioni mensili all'impianto di abbattimento.

E5 - stampaggio presse 4-5-6-16-18-19

Vi vengono convogliate le emissioni di COV derivanti dal processo di stampaggio a caldo della materia prima (contenuto di stirene < 20%) provenienti dagli impianti di aspirazione relativi alle presse 4-5-6 all'interno del Reparto Sbavatura/Stampaggio 3 e alle presse 16-18-19 all'interno del deposito materie prime, semilavorati e prodotti finiti.

Non è presente un impianto di abbattimento.

Analogamente all'emissione E1, l'attività può essere assimilata al punto 4.5.81 dei Criteri CRIAER - "Formatura (con pressione, sottovuoto per iniezione) nella lavorazione a stampo chiuso di prodotti a base di resina poliesteri rinforzata/vetroresina", che prescrive che l'attività debba essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati e pone un limite pari a 50 mg/mc per i COV.

Anche la DGR 2236/09 e 1769/10 al punto 4.3 individuano per lo stampaggio per iniezione lo stesso limite di emissione per i composti organici volatili (50 mg/Nmc). Si propone quindi:

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E5</i>	<i>Stampaggio presse 4-5-6-16-18-19</i>
<i>Portata massima</i>	15000 Nmc/h
<i>Altezza</i>	11.5 m
<i>Sezione</i>	0.283 m ²
<i>Durata</i>	24 ore/g
<i>Impianto di abbattimento</i>	//
<i>Inquinanti</i>	Concentrazione massima
<i>Sostanze organiche volatili (COT)</i>	50 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'emissione E5;
- eseguire monitoraggio annuale dell'emissione E5;
- utilizzo di materiali termoindurenti per stampaggio con contenuto in stirene < 35%.

E6 - sbavatura manuale cabina 3a e 3b e ROBOT 3

Vi vengono convogliate le emissioni di polveri derivanti dalla sbavatura manuale mediante piccole frese, smerigliatrici, lapidelli ed altri utensili più le polveri derivanti dalla sbavatura automatizzata mediante Robot provenienti dall'impianto di aspirazione relativo alle Cabine di sbavatura manuale 3a e 3b ed al Robot 3, entrambi situati all'interno del deposito materie prime, semilavorati e prodotti finiti.

E' presente un filtro a maniche avente le seguenti caratteristiche:

- Tipo di tessuto filtrante: agugliato di poliesteri antistatico;
- Grammatatura: 0.5 kg/m²;
- Diametro della manica: 0.12 m;
- Altezza della manica: 2.5 m;
- Numero maniche: 300;

- Superficie totale filtrante: 300 m²;
- velocità di filtrazione: 0.04 m/s;
- Pulizia: lavaggio con aria compressa in controcorrente;

Analogamente al punto E2 l'attività è compresa al punto 4.5.88 del CRIAER "Taglio, rifilatura, foratura, fresatura, carteggiatura, ecc.. nella lavorazione di prodotti a base di resine poliesteri rinforzate" che prevede l'installazione di un filtro a maniche conforme all'Allegato 3 dei Criteri CRIAER ed un limite per le polveri totali pari a 20 mg/mc.

L'attività può essere inoltre ricompresa al punto 4.3 della DGR 2236/2009 e smi - "produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg", che prevede un idoneo impianto di abbattimento ed un limite per le polveri totali pari a 10 mg/mc per gli effluenti provenienti dalle operazioni di carteggiatura, sbavatura, rasatura, taglio e rifilatura.

Si ritiene quindi di applicare il limite più restrittivo della DGR 2236/2009 e smi e si accoglie la richiesta di sostituire l'autocontrollo annuale all'emissione con il controllo mensile dell'impianto di abbattimento dotato di pressostato differenziale con relativa annotazione su registro, così come previsto al punto 8.1 della DGR 960/99.

Pertanto si propone di:

CARATTERISTICHE EMISSIONE E6	Sbavatura manuale Cabina 3a e 3b e Robot 3
Portata massima	43500 Nmc/h
Altezza	11.5 m
Sezione	0.785 m
Durata	24 h/g
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri Totali	10 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'emissione E6;
- annotare su apposito registro le ispezioni mensili all'impianto di abbattimento.

Emissioni Odorigene

Relativamente alle emissioni odorigene si rileva che:

- per le lavorazioni che vi vengono effettuate l'attività potrebbe risultare fra quelle ad impatto odorigeno;
- non si sono registrati esposti relativi alla ditta;
- sono presenti diversi recettori costituiti da edifici residenziali nelle immediate vicinanze dell'impianto, posti a sud dello stesso (lungo Via Zavaglia);

pertanto si ritiene, anche confermando quanto proposto dalla Ditta, che la Ditta debba rispettare le seguenti prescrizioni:

- lavorazioni effettuate con portone dello stabilimento sempre chiusi;
- registrazione di eventuali segnalazioni di odore di stirene all'esterno dello stabilimento, segnalate da Preposti e lavoratori, su un apposito Registro, con indicazione delle cause e delle misure poste in essere;
- in caso di ripetute segnalazioni da parte dei residenti relativi all'attività l'Autorità Competente potrà prescrivere alla Ditta uno studio di impatto odorigeno comprensivo delle misure di mitigazione che dovranno essere poste in atto per eliminare e/o diminuire il disagio.

...omissis...

Conclusioni

Non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della presente istanza alle condizioni e prescrizioni sopra indicate".

Con nota P.G.N. 42157 del 19/03/2024 acquisita al prot. di Arpa PG/2024/52822 del 20/03/2024, il Comune di Cesena - Settore Governo del Territorio ha espresso il proprio parere di conformità urbanistica e edilizia, di seguito riportato:

"...omissis..."

Verificata la documentazione allegata alla richiesta, si esprime il seguente parere per quanto di competenza:

Zona omogenea: Tessuto produttivo – art. 4.9 delle Norme del PUG vigente.

Vincoli: Non sono presenti vincoli di tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004

Aree di potenziale allagamento – art. 6 del Piano stralcio per il rischio idrogeologico

Tirante idrico 50 cm

Area non soggetta a vincolo idrogeologico - non interessata da frane o dissesto

P.T.C.P. : Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche – art. 28 zona B

L'immobile in cui si svolge l'attività in oggetto è distinto catastalmente al NCEU al Foglio 41 particella 165, come rappresentati nella planimetria allegata alla domanda di AUA, risultano autorizzati con i seguenti titoli abilitativi:

- 1. Concessione Edilizia n.139 del 9/3/1976 e s.v. C.E. n.832 del 25/11/1977 e ss.vv. del 12/3/1980 e del 25/5/1982 per la costruzione di "capannone coi relativi servizi";*
- 2. Concessione Edilizia n.321 del 197/1979 e s.v. del 4/12/1982 per "ampliamento capannone in corso di costruzione" in variante alla C.E. n.832/1977;*
- 3. Denuncia di inizio attività del 19/6/1995, PGN 21757, per opere di manutenzione straordinaria.*
- 4. Concessione Edilizia n.258 del 29/5/1998 per "modifiche esterne ed ampliamento di capannone*
- 5. industriale.*

Dalla planimetria "layout_punti_emissione" allegata all'istanza in oggetto si evince che, rispetto alla C.E. n. 258/1998, si rilevano le seguenti incongruenze:

- nella porzione di capannone denominata "locale presse" non è presente il vano "magazzino", oggetto di intervento nella C.E. n. 258/1998;*
- nella porzione di capannone denominata "locale presse 2" è presente un vano "officina" che non risulta negli elaborati allegati ai precedenti abilitativi;*
- nei vani "reparto assemblaggio" sono presenti pareti interne e modifiche delle aperture interne che non risultano negli elaborati allegati ai precedenti abilitativi;*
- nel vano "area ricezione merci" non è presente il vano "laboratorio 3", oggetto di intervento nella C.E. n. 258/1998*

per le opere sopra descritte dovrà essere presentato al SUE del Comune di Cesena idoneo accertamento di conformità ai sensi dell'art. 17 L.R. 23/2004.

Si segnala inoltre che per i titoli abilitativi sopra descritti non è stata presentata la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità, ai sensi dell'art. 23 L.R. 15/2013.

Ciò premesso dal punto di vista edilizio - urbanistico si esprime pertanto parere FAVOREVOLE CONDIZIONATO alla presentazione dell'idoneo accertamento di conformità ai sensi dell'art. 17 L.R. 23/2004".

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ad integrazione della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa sopra riportata, ha espresso le seguenti valutazioni:

- lo stabilimento era precedentemente autorizzato ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. con atto n. 743 del 04/12/2007 prot. n. 104365/07, nel quale era indicata la seguente prescrizione: "La presenta autorizzazione ha una durata di quindici anni a partire dalla data di rilascio. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza";*
- la validità della succitata autorizzazione era quindi scaduta il 04/12/2022;*
- nel corso del procedimento è stato accertato che lo stabilimento ha continuato l'esercizio senza aver rinnovato l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera entro la scadenza;*
- le circostanze sopra riportate hanno evidenziato che lo stabilimento oggetto di autorizzazione prosegue la propria attività con emissioni in atmosfera in continuità con quanto stabilito nella*

precedente autorizzazione n. 743 del 04/12/2007 prot. n. 104365/07, considerato che il quadro degli impianti e relative emissioni presentati nella istanza di AUA sono i medesimi, ad eccezione della nuova emissione E6;

- si ritiene, pertanto, di stabilire la procedura di messa in esercizio e di messa a regime con l'esecuzione di tre monitoraggi per la sola nuova emissione E6 mentre per le altre emissioni E1, E2, E3, E4 ed E5, già esistenti e pertanto già in esercizio e regime, si prescrive l'esecuzione di tre monitoraggi entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 19/10/2023 P.G.N. 36968, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE C1 - CALDAIA riscaldamento uffici e riscaldamento ACS (40 kW, a metano)

EMISSIONE C2 - CALDAIA riscaldamento uffici e riscaldamento ACS (27 kW, a metano)

EMISSIONE C3 - CALDAIA riscaldamento uffici e riscaldamento ACS (27 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi ed in quanto tale non soggetti ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di lavorazione manufatti in vetroresina e materie plastiche **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 - STAMPAGGIO CON PRESSE OLEODINAMICHE VERTICALI A CALDO (PRESSE N. 2-3-7-8-10-11-12-14-17)

Portata massima	40.000	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili

espressi come Carbonio Organico Totale (COT) 50 mg/Nmc

EMISSIONE E2 - SBAVATURA MANUALE SEMILAVORATI PRESSO CABINA SBAVATURA MANUALE 1

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	23.000	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

**EMISSIONE E3 - SBAVATURA MANUALE PRESSO CABINA SBAVATURA MANUALE 2
E SBAVATURA AUTOMATIZZATA PRESSO CENTRO DI FRESATURA
AUTOMATIZZATO 2 (ROBOT N. 2)**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima 23.000 Nmc/h
Altezza minima 11,5 m
Durata 24 h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

**EMISSIONE E4 - SBAVATURA AUTOMATIZZATA SEMILAVORATI PRESSO CENTRO DI
FRESATURA AUTOMATIZZATO 1 (ROBOT N. 1)**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima 24.000 Nmc/h
Altezza minima 11,5 m
Durata 24 h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

**EMISSIONE E5 - STAMPAGGIO CON PRESSE OLEODINAMICHE VERTICALI A CALDO
(PRESSE N. 4-5-6-16-18-19)**

Portata massima 15.000 Nmc/h
Altezza minima 11,5 m
Durata 24 h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili
espressi come Carbonio Organico Totale (COT) 50 mg/Nmc

**EMISSIONE E6 - SBAVATURA MANUALE PRESSO CABINE SBAVATURA MANUALE 3A E 3B E
SBAVATURA AUTOMATIZZATA PRESSO CENTRO DI FRESATURA
AUTOMATIZZATO 3 (ROBOT N. 3)**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima 43.500 Nmc/h
Altezza minima 11,5 m
Durata 24 h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

2. Entro 90 giorni dal rilascio della presente autorizzazione il Gestore dovrà presentare al Comune di Cesena – Settore Governo del Territorio l'ideoneo accertamento di conformità ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/2004 richiesto come condizione dal Comune nel parere favorevole relativo alla conformità edilizia ed urbanistica dell'attività espresso con P.G.N. 42157 del 19/03/2024, riportato nel precedente paragrafo "A. Premesse. Dell'avvenuta presentazione dovrà essere data specifica comunicazione, entro la medesima scadenza,

tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it).

3. **Entro 60 giorni dal rilascio della presente autorizzazione** il Gestore dovrà effettuare, per un periodo di 10 giorni, **almeno tre monitoraggi** delle emissioni esistenti **E1, E2, E3, E4 ed E5** e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di effettuazione del terzo monitoraggio**, il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
4. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06 e smi, il Gestore **dovrà comunicare**, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Cesena, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **nuova emissione E6**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E6** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
6. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 4.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 5.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
7. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione E6** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
8. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 7., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

9. Al fine di contenere le **emissioni diffuse odorigene**, le lavorazioni dovranno essere effettuate con i portoni dello stabilimento sempre chiusi.
10. La Ditta dovrà provvedere alla **registrazione** di eventuali **segnalazioni di odore di stirene all'esterno dello stabilimento**, segnalate da Preposti e lavoratori, sul **registro** di cui al successivo punto 16, con indicazione delle cause e delle misure poste in essere.
11. **In caso di eventuali segnalazioni di inconvenienti igienico sanitari, con riferimento anche ad esalazioni maleodoranti**, da parte dei recettori sensibili presenti nelle vicinanze, accertate dagli Organi di Controllo e Vigilanza, Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, in qualità di autorità competente, potrà:
- richiedere la presentazione dello studio dell'impatto odorigeno indotto nell'area derivante dagli impianti della Ditta, così come previsto dalla Linea Guida 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm." approvata con DET-2018-426 del 18/05/2018 del Direttore Tecnico di Arpae;
 - predisporre ulteriori prescrizioni o misure cautelative, in accordo con Sindaco e AUSL, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.
12. Nelle lavorazioni di cui alle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5 ed E6** devono essere impiegate solo resine pronte all'uso con contenuto di stirene non superiore al 35% in massa.
13. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1 ed E5** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
14. Il monitoraggio periodico annuale per il parametro Polveri totali alle **emissioni E2, E3, E4 ed E6** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie agli impianti di abbattimento delle polveri. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 16. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
15. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
16. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere annotate eventuali segnalazioni di odore di stirene all'esterno dello stabilimento, segnalate da Preposti e lavoratori, con indicazione delle cause e delle misure poste in essere al fine di eliminare e/o diminuire il disagio, come richiesto al precedente punto 10.;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento delle **emissioni E2, E3, E4 ed E6**, come richiesto al precedente punto 14.
17. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà

comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 15. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
18. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

19. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle **emissioni E2, E3, E4 ed E6** (manutenzione ordinaria e straordinaria,

guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

20. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

21. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

22. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

23. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.